



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Primo Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Lucia Minervini
Referendario	Giovanna Olivadese, <i>relatore</i>
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Benedetta Civilla

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Ruffano (LE) con nota prot. n. 19226 del 30.11.2022, assunta in pari data al protocollo n. 6206 della Sezione;

vista la nota del Presidente della Sezione, protocollo n. 6286 del 6.12.2022, con cui è stata disposta l'assegnazione della citata richiesta di parere;

udito il relatore, dott.ssa Giovanna Olivadese, nella Camera di consiglio del 28.2.2023 convocata con ordinanza n. 3/2023.

Premesso in

FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Ruffano (LE) ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della L. n. 131/2003 avente il seguente oggetto: *“diritti di rogito incassati in un esercizio superiori al limite corrispondente al quinto della retribuzione in godimento del segretario comunale. Possibilità di liquidazione nel periodo contabile successivo”*.

A tal proposito l'Ente ha:

- affermato che per l'anno 2021 ha gestito il servizio di segreteria comunale *“in convenzione con il comune di Casarano. Nel corso di detto anno sono stati liquidati al segretario diritti da parte dei comuni convenzionati, privi di personale con qualifica dirigenziale, per gli atti rogati in entrambi gli enti, fino alla concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento. Si precisa che il trattamento economico complessivo in godimento è stato conteggiato in termini di competenza (stipendio tabellare, indennità di posizione, retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate) ed in termini di cassa per le indennità di risultato erogate dai due comuni. Il Comune di Ruffano ha incassato nell'anno 2021 diritti di segreteria superiori al tetto massimo annuale, riferiti a contratti che sono stati poi rogati dal segretario nell'anno 2022”*;

- richiamato la disciplina dei diritti di rogito, in particolare l'art. 10 del decreto-legge 24.06.2014 n.90, convertito dalla legge 11.08.2014 n.114;

- preso atto delle consolidate espressioni delle varie Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in punto di interpretazione della locuzione *“stipendio in godimento”* di cui alle deliberazioni SRC Lombardia 171/2015/PAR; SRC Emilia-Romagna n.133/2018/PAR; SRC Lazio 21/2015/PAR; SRC Liguria n. 74/2019 QMIG;

- sostenuto che i diritti di rogito hanno la *“funzione di remunerare una particolare attività, alla quale è correlata una speciale responsabilità, sono erogabili solo ove vi sia l'effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante, la quale, ancorché di carattere ormai obbligatorio (cfr. art.10, comma 2 quater del d.l. n.90 del 2014) eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro esigibili. A fronte di tale funzione il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, parametrandolo ad un quinto dello “stipendio in godimento”*;

- formulato il seguente quesito: *“qualora i diritti di segreteria incassati in un dato esercizio superino il limite della quota del quinto della retribuzione in godimento al segretario comunale, possono gli stessi, nella parte eccedente essere liquidati nel periodo*

contabile successivo se i contratti cui i predetti diritti afferiscono non sono stati rogati nell'anno di riscossione delle somme, bensì nell'anno successivo".

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio è chiamato a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

La nozione di contabilità pubblica, infatti, *"non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale"*. Come giustamente evidenziato dalla Corte, se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, *"è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente"*, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

1. Ammissibilità soggettiva.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere in esame è ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ruffano (LE), organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo (*ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000*).

2. Ammissibilità oggettiva

Al fine di verificare se il quesito formulato rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, devono essere richiamati gli orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie con pronunce di orientamento generale rese, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, D.L. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, D.L. n.174/2012.

Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti - intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102 il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul *“sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”* da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni e alla nozione di *“contabilità pubblica”*, intesa nell'accezione di *“corretto utilizzo delle risorse pubbliche e gestione della spesa pubblica”*, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Ruffano (LE) è da considerarsi ammissibile, attesa anche l'ampia giurisprudenza formatasi in materia.

3. Merito

La figura e i compiti del Segretario comunale e provinciale sono disciplinati dal TUEL nel Titolo IV (Organizzazione e Personale), agli articoli 97-106. In particolare, l'art. 97 del D. Lgs.18.8.2000 n.267 (TUEL), dopo aver previsto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (co. 2), attribuisce al segretario il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività (salvi i casi di nomina del Direttore generale, laddove possibile), provvedendo poi a elencare specifiche attribuzioni. Tra queste vi rientrano quelle di rogare, su richiesta del comune o della provincia, i contratti nei quali l'ente è parte e di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (co. 4, lett. c); per lo svolgimento di tale funzione ai segretari spettano i c.d. diritti di rogito versati, a titolo di spese, dalle controparti contrattuali delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alla materia dei diritti di rogito e alla normativa intervenuta nel corso del tempo, richiamata dal Sindaco nel prospettare il quesito in esame, si rammenta che, a decorrere dalla data del 19/08/2014, i diritti di rogito devono essere liquidati in base alle previsioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del d.l. 24.6.2014 n. 90, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014. Nello specifico tale disposizione prevede che: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive*

modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Giova rammentare, ai fini della questione in esame, che l’articolo 10 è rubricato *“Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria”*; il comma 2 di tale articolo sostituisce la previsione dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*. Tuttavia, in sede di conversione il legislatore, *“con intento perequativo a favore dei segretari destinatari di trattamenti economici meno elevati, ha aggiunto al testo dell’art. 10 il c. 2-bis”* (del. n.33/2021/PAR Friuli-Venezia Giulia) sopra citato.

Ciò ha comportato che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti siano stati incamerati al 100% dal Comune, conformemente alla disciplina originaria del D.L. 90/2014.

La precedente disciplina sui diritti di rogito, che costituiscono una particolare figura di quelli di segreteria, era dettata dall’art. 41, c. 4, l. n. 312/1980 (abrogata dal 1° comma dell’art.10 del DL 90/2014) e prevedeva che una quota del provento *“spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734”* fosse attribuita al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

La Corte dei conti più volte si è espressa sulla novella e sulle sue implicazioni; con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*.

Al termine di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale è ormai pacifico che il comma 2-bis dell’art. 10 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito: a) nel caso di segretari preposti a comuni privi di

personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale di inquadramento del segretario; b) nel caso di segretari che non hanno qualifica dirigenziale (fascia C) dove l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è connessa allo status professionale del segretario e prescinde dalla classe demografica del comune di assegnazione.

A seguito della novella legislativa, dunque, il provento annuale dei diritti di rogito -nei casi sopra esposti- è suddiviso tra il comune e il segretario nella percentuale massima indicata dalla disposizione, essendo esclusa la possibilità per l'Ente di deliberare, in autonomia, una diversa percentuale dei diritti introitati da corrispondere all'ufficiale rogante. Nelle differenti ipotesi i diritti di rogito, versati a titolo di spese dalle controparti contrattuali delle amministrazioni, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo essere stati acquisiti al bilancio comunale, sono attribuiti integralmente all'ente.

La Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia (deliberazione n.33 del 27.7.2021) nell'indagare *“la ratio della deroga alla spettanza dei diritti di rogito alle amministrazioni locali”* ha affermato che *“Si tratta di comporre e temperare due interessi distinti: quello pubblico, alle maggiori entrate, in modo da salvaguardare le finanze locali, e quello patrimoniale, di una particolare categoria professionale, volto a conseguire più equi livelli retributivi (vedasi Sez. contr. reg. Lazio n. 21/2015; Sez. autonomie n. 21/2015 e n. 18/2018). [...] Prendendo ispirazione dalla precedente disciplina il legislatore riconosce, eccezionalmente e alle limitate condizioni dettate dal c. 2-bis, un beneficio economico aggiuntivo nella misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento. Tale beneficio economico costituito dalla attribuzione di quota parte dei diritti di rogito configura (come configurava la norma dell'art. 41 della l. n. 312/1980) un compenso aggiuntivo che remunera, nella misura indicata dal legislatore, lo svolgimento della funzione rogante alla quale si correla(va) una particolare responsabilità del dipendente pubblico”*.

E' stato messo in rilievo da più parti come la disposizione in esame (art.10 del DL 90/2014 come modificato dalla legge di conversione) ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali *“inserendosi in un più ampio contesto di razionalizzazione dei compensi accessori attribuiti al personale che presta servizio presso le pubbliche amministrazioni, sia in regime di diritto privato che di diritto pubblico, che permea parte del decreto legge n. 90/2014”*(cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 189/PAR/2015).

La Sezione regionale di controllo del Molise, con la deliberazione n. 74/2020/PAR, nel valutare se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento si cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco) ha evidenziato che *“la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio”* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR).

Con particolare riferimento alla determinazione dei limiti massimi annui dei diritti di rogito erogabili ai segretari è opportuno ricordare quanto stabilito dalla deliberazione n. 74/2019/QMIG della Sezione Liguria. *“I diritti di rogito, avendo la funzione di remunerare una particolare attività, alla quale è correlata una speciale responsabilità, sono erogabili solo ove vi sia l’effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante, la quale, ancorché di carattere ormai obbligatorio (cfr. art. 10, comma 2-quater, del d.l. n. 90 del 2014), eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro esigibili. A fronte di tale funzione, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, parametrandolo ad un quinto dello “stipendio in godimento” (nel rispetto non solo del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma anche di quello di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione). Tale interpretazione risulterebbe maggiormente aderente anche all’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettive”*. La Sezione Liguria ha ribadito che il limite del quinto posto dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, è un tetto che rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento). Mentre con la locuzione *“stipendio in godimento”* deve intendersi che il calcolo del quinto dello stipendio va commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario (cfr. Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia n.33/2021/PAR).

Utili indicazioni, ai fini del parere in oggetto, si traggono anche dalla deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 133/2018/PAR che si è espressa in

merito alle modalità della ripartizione dei diritti di rogito liquidati dai comuni in convenzione e alle modalità di riparto della eccedenza del quinto non corrisposta al segretario comunale, nonché sul conseguente controllo del superamento del citato limite del quinto. Il Collegio ha rilevato come la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21 del 2015, non modificata con la successiva n. 18 del 2018, abbia enunciato il seguente principio di diritto: *“In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario”*. Per quanto attiene al limite del quinto dei diritti di rogito da corrispondere la Sezione ha ribadito *“che deve essere riferito ai diritti maturati esclusivamente nell’anno; cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Lazio n. 21/2015/PAR”*; chiarendo, poi, che per determinare il trattamento economico in godimento (ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), si dovrà far riferimento al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per quello accessorio, come ad esempio l’indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa. *“Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisti integralmente al bilancio dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell’esercizio (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione 194/2014/PAR)*. Nella parte conclusiva del parere è evidenziato che, nel caso di convenzione di segreteria, i comuni dovranno regolare tra loro *“le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario”*.

La Sezione regionale di controllo del Lazio, con la deliberazione n. 21/2015/PAR, nell’esaminare una richiesta di parere sull’interpretazione delle disposizioni introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, (conv. con modificazioni dalla l.n.114/2014) nella materia dei diritti di rogito dei segretari ha affermato che *“il nuovo testo appare chiaro nel fare rinvio al “provento annuale” come termine di riferimento per il calcolo della quota”* e che *“il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario”*.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia, nella deliberazione n. 194/2014/PAR, ha chiarito che *“il nuovo testo appare chiaro nel fare rinvio al*

“provento annuale” come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere conteggiata “in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale”.

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (Deliberazione n. 68/2019/PAR) ha ricordato quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1990: *“ai diritti di segreteria (di cui quelli di rogito rappresentano una species) “è concordemente attribuita la natura di tributi”, senza che indicazioni contrarie possano trarsi dal termine “proventi” che qualifica(va) i diritti di rogito nell’ abrogato art. 41, ultimo comma, della legge n. 312/1980”.*

Con riferimento alla materia in esame si è espresso in modo conforme anche il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, Sez. V 12/11/2015, n. 5183, ha affermato che *“i diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione il legislatore ha previsto un compenso ulteriore [...]”.*

Per quanto attiene all’esercizio della funzione rogatoria in concreto il Tar Puglia (Sez. I Bari), nella sentenza n.1742 del 26.11.2021, ha dichiarato infondate le censure di nullità di un atto di permuta e il difetto di titolarità dominicale dell’Ente, motivato dal ricorrente sulla base di una stipulazione dell’atto, da parte del segretario, al di fuori del territorio comunale di competenza. Il Tar Puglia ha ritenuto che l'atto non fosse nullo e quindi inidoneo al trasferimento dei diritti immobiliari per la violazione dell'art. 58 n. 4 L. notarile e ha, al contrario, affermato che l’azione del segretario era sorretta dal potere rogatorio perché l'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, *“nel caso in cui ricorra il presupposto di applicazione della disposizione (essere l’Ente una parte del contratto) non pone alcuna limitazione territoriale ai poteri del segretario”.*

In conclusione, i diritti di rogito che sono a carico esclusivamente della controparte e sono dovuti per gli atti e i contratti stipulati, negli importi di cui alla citata tabella D (allegata alla l. n. 604/1962), spettano al segretario quale remunerazione della particolare attività svolta (esercizio della funzione rogatoria) - non rifiutabile se richiesta- ma solo alle condizioni e nei limiti espressamente definiti dal legislatore. Dalla riconosciuta natura tributaria non può che discendere una

interpretazione restrittiva della norma di riferimento mentre il punto focale del quesito in esame è rappresentato dal momento in cui il segretario esercita il suo potere e cioè stipula o autentica l'atto nell'interesse dell'ente. L'esplicazione della funzione rogatoria giustifica - alle condizioni previste dalla norma - la corresponsione del diritto di rogito, non rilevando a questo fine il momento in cui l'ente riscuote i diritti di segreteria ai sensi dell'art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604. Tale articolo, rubricato "*Provento e ripartizione dei diritti di segreteria*" prevede espressamente che "*è obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria*".

A dire il vero, come rilevato dall'ex Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali in una risposta dell'anno 2008, sussiste una differenza tra i diritti di segreteria in senso proprio e quelli di rogito: i primi costituiscono proventi per la prestazione di servizi e attività svolti nell'interesse generale o per prestazioni rese ai singoli; i secondi derivano dalla stipulazione in forma pubblica di contratti o di autentica di scritture private e atti unilaterali da parte del segretario comunale.

Dal punto di vista procedimentale, gli importi versati dai terzi per la stipula sono introitati integralmente al bilancio dell'ente e sono successivamente erogati, mediante determinazione del responsabile del settore competente, al segretario nella misura prevista dalla legge. Ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario comunale fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale. Con la citata determinazione il responsabile accerta quanti contratti sono stati rogati dal segretario nell'anno di riferimento (o in un determinato periodo di tempo), verifica che siano stati incassati i relativi importi per il rogito dei contratti e che l'ammontare sia corretto, verifica il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 10 del Dl 90/2014 -tra cui vi è il limite di un quinto dello stipendio in godimento- e, successivamente, procede alla liquidazione delle somme dovute al segretario quale pubblico ufficiale rogante. Va rammentato che la gestione dei contratti è affidata, in base all'art.65 del DPR 634/1972 ed all'art.67 del DPR 26 aprile 1986 (T.U.R), al segretario comunale rogante il quale deve iscrivere, in ordine progressivo, in un apposito repertorio "*tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso*" (in forma pubblica e privata e soggetti a

registrazione) ed è tenuto a conservarlo, sotto la propria responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti.

Come più volte messo in evidenza dalla stessa Corte, la funzione rogante è strettamente connessa al servizio effettivamente svolto dal segretario nell'ente e per l'ente. La sezione delle Autonomie, con Deliberazione n.16/SEZAUT/2009/QMIG ha chiarito che i diritti di rogito non devono essere ricompresi nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm., trattandosi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano e che non comportano un effettivo aumento di spesa.

Una volta individuata nel periodo annuale la base di calcolo e assodato che il diritto di rogito matura e si perfeziona al momento del ricevimento dell'atto e/o contratto formato in forma pubblica innanzi al segretario, aver chiara la ratio della deroga introdotta in un momento successivo con il comma 2 bis dell'art.10 del DL 90/2014, ricordata la natura tributaria dei diritti in oggetto, evidenziata l'espressione utilizzata dal legislatore per cui il provento annuale spettante al comune in determinati casi e a determinate condizioni è attribuito all'ufficiale rogante, la risposta al quesito formulato non può che essere negativa.

Il legislatore, nell'innovare la disciplina in esame con il DL 90/2014, ha affermato in primo luogo che i diritti di rogito spettano agli enti locali (primi due commi dell'art. 10) e solo in un secondo momento (in sede di conversione del decreto) ha introdotto la deroga, con un intento perequativo a favore dei segretari destinatari di trattamenti economici meno elevati. Si tratta di un intervento normativo volto alla "razionalizzazione" dei costi che si inserisce in un disegno unitario di contenimento della spesa pubblica e risanamento dei conti conseguente alla crisi finanziaria emergente in quel del periodo. In questa ottica si pone chi interpreta la finalità principale dell'art. 10 del DL90/2014 come "*quella di far acquisire nuove risorse agli enti locali, bilanciandone gli effetti nei confronti di una specifica categoria*".

In questo senso si è espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG quando, nel riformulare il precedente orientamento, ha affermato: "*In sostanza, nel definire il perimetro dell'azione di contenimento disegnato dal legislatore con la previsione legislativa in argomento, questa Sezione ha individuato due aspetti meritevoli di tutela: garantire maggiori entrate alle amministrazioni locali,*

salvaguardando, nel contempo, gli specifici interessi patrimoniali della sola categoria professionale dei Segretari comunali di fascia C, la cui tutela rinviene la sua qualificazione in una finalità perequativa necessaria a sopperire a situazioni stipendiali meno favorevoli”.

Va ricordato che la precedente disciplina contenuta nell’art. 41, c. 4, l. n. 312/1980 prevedeva che una quota del provento spettante al comune o alla provincia fosse assegnata al segretario comunale e provinciale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

In conclusione, sia la interpretazione letterale che la ratio della norma indicano che i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che spettano *in primis* all’ente e solo nelle ipotesi specifiche del comma 2 bis, dell’articolo 10 del DL 90/2014, ai segretari comunali per remunerare l’attività svolta nell’interesse dell’ente in un arco temporale annuale. Si tratta di un limite oggettivo ed insuperabile che non può essere aggirato da interpretazioni differenti ed innovative, salvo modifiche legislative o interventi della Corte Costituzionale che recentemente, con la sentenza n.181/2022, si è pronunciata sul punto dichiarando inammissibile “*per carente motivazione sul requisito della rilevanza*” le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, anche in combinato disposto con il comma 1 dello stesso art. 10, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro. Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale della norma citata era stato sollevato con riferimento alla parte in cui «*limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’Ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in Enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali*».

Una diversa ricostruzione non sarebbe in linea con quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n.15 / AUT/2008: “*che la quantificazione della quota spettante al Segretario rogante di tali diritti, si traduce in un corrispondente onere a carico dell’Ente presso il quale l’interessato presta servizio e pertanto l’esatta determinazione di tale quantum deve essere fatta tenendo presente il principio del buon andamento della P.A. sancito dal richiamato art. 97 Costituzione; principio che, come è noto, si concretizza nel rispetto delle regole di sana gestione finanziaria e quindi anche della regola di evitare aggravii di spesa non correlati al conseguimento di una utilità per l’Ente, onde*

assicurare una spendita di risorse sempre finalizzata alla produzione di un servizio pubblico."

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Ruffano (LE)

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 28.2.2023.

Il Magistrato Relatore
F.to Giovanna Olivadese

Il Presidente
F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2023

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore Sabato